

STUDIO LEGALE
Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

TRIBUNALE DI RAVENNA

- Sezione Lavoro -

Ricorso per riassunzione ex art. 354 c.p.c.

con contestuale istanza per la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per la sig.ra **MILITELLO Gaetana**, nata a Vittoria (RG) il 21.02.1970 e residente a Niscemi (CL) in Contrada Valle Niglio s.p. 11 km 3 Niscemi (**C.F. MLTGTN70B61M088J**), rappresentata e difesa dall'**Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti** del Foro di Gela (**C.F. PRDRRM88L19D960S**), giusta procura in calce al presente atto e domiciliata presso lo studio di quest' ultimo sito in Gela (CL), nella via Passaniti, n. 83, il quale chiede che le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento vengano eseguite al seguente numero di fax **0933/921232** ovvero al seguente indirizzo p.e.c.: **rosarioprudenti@pec.buffetti.it**;

- ricorrente -

contro

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. **80185250588**), in persona del Ministro *pro-tempore* con sede a Roma, in viale di Trastevere, n. 76/A;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna** (C.F. **80062980373**), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* con sede a Bologna, in via Dè Castagnoli, 1;
- l'**Ambito X – Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna** (C.F. **80007160395**), in persona del legale rappresentate *pro-tempore* con sede a Ravenna, in via di Roma n. 69;



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. **80018500829**), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* con sede a Palermo, via G. Fattori, n. 60;
- l'Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta (C.F. **92037830855**), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* con sede a Caltanissetta, in via Nino Martoglio, 1;
- l'Ufficio I – Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo (C.F. **80012100824**), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* con sede a Palermo, via San Lorenzo Colli, n. 312/g;

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede a Bologna, in via G. Reni, 4, (C.F. **80068910373**); posta elettronica certificata ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

- resistenti -

E nei confronti di

- tutti i docenti **idonei non vincitori del concorso di cui al d.m. 82/2012** immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni nell'a.s. 2015/2016, **partecipanti alla procedura di mobilità provinciale e interprovinciale a.s. 2016/2017 – ordine di scuola Primaia** – che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1 CCNI Mobilità scuola dell'08.04.2016;
- **tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 - Scuola primaria – Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta, Ragusa, Catania, Agrigento, Messina, Palermo, Trapani;**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

- **tutti i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016 provenienti da G.A.E. e da G.M. del concorso del 2012, nonché tutti i docenti immessi in ruolo entro il 2014/2015, partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/2017 – Scuola Primaria** – e collocati nelle fasi B (sotto fasi B1, B2, B3), C e D;
- **tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità a.s. 2016/2017 che abbiano ottenuto il trasferimento** in uno degli ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda di mobilità **a seguito di conciliazione**”;

Per i quali, stante l'elevatissimo numero dei destinatari, si chiede di essere autorizzati fin da ora alla notifica del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso le modalità di cui all'istanza in calce al presente atto, attraverso la pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza e di quanto altro l'On.le Tribunale adito Vorrà decidere, tramite il sito internet istituzionale degli enti resistenti;

- controinteressati -

Fatto e Processo

- La ricorrente è una docente a tempo indeterminato per la scuola primaria, assunta nell'a.s. 2015/2016 da G.A.E., **ha partecipato alla mobilità straordinaria indetta per l'a.s. 2016/2017** (regolata dalla legge 107/2015, dal C.C.N.I. del 08.04.2016 e dall' O.M. n. 241 del 2016) con la **Fase C** e con punteggio pari a 21 punti, oltre 6 punti per il ricongiungimento al coniuge nella provincia di Caltanissetta (Ambito Sicilia 0005);
- Nella **domanda di mobilità ha rappresentato le preferenze territoriali** indicando prioritariamente tutti gli Ambiti della **Regione Sicilia** e precisamente: gli **Ambiti 0005, 0023, 0008, 0024, 0026, 0025, 0002, 0001, 0012, 0009, 0003, 0010, 0017, 0018, 0011, 0021, 0014, 0013, 0004, 0006, 0027, 0007, 0019, 0020, 0022, 0015, 0016, 0028;**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

- All'esito delle operazioni di mobilità **la docente però apprendeva di non aver ottenuto il trasferimento in nessuno degli Ambiti della Sicilia** ma bensì nell'Ambito Emilia Romagna 0016;
- Tuttavia, dai bollettini dei trasferimenti pubblicati sui siti istituzionali degli Uffici Scolastici Provinciali emergeva che docenti con punteggio inferiore al suo erano stati **trasferiti negli ambiti territoriali della Sicilia**, indicati dalla stessa quali sedi preferite nella domanda di mobilità, in palese violazione della normativa ed in spregio al principio meritocratico tipico di tutte le procedure concorsuali, oltreché al principio di parità di trattamento;
- Pertanto, la ricorrente **con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., - depositato in data 17.12.2016 e iscritto al n. R.G. 1162/2016 - da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto**, adiva il Tribunale di Ravenna – Sezione Lavoro – chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittima attribuzione della sede di servizio presso l'Ambito Emilia Romagna 0016, a seguito dell'illegittimo accantonamento dei posti ai docenti inseriti nella Graduatorie di Merito del Concorso del 2012 e partecipanti con la Fase B (sotto-fase B3) della mobilità e, di conseguenza, **ordinare al M.I.U.R. di essere trasferita presso l'Ambito Sicilia 0005** o presso altro Ambito territoriale della Sicilia secondo l'ordine delle preferenze espresso nella relativa domanda di mobilità;
- Precisamente, la ricorrente ha adito il Tribunale di Ravenna formulando le seguenti conclusioni:
 - ***nel merito, previa emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza di rito, accertare, ritenere e dichiarare la illegittimità, e/o inefficacia del trasferimento della ricorrente presso la Regione Emilia Romagna – Ambito Territoriale 0016 per tutti i motivi espressi in narrativa ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente alla sede definitiva presso la Provincia di Caltanissetta – Ambito Territoriale 005, in subordine presso la Provincia di Palermo ambiti 0017 o in altro***



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Ambito della Regione Sicilia indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

- *in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;*
- *Con riserva di proporre l'azione di risarcimento del danno patrimoniale e non, in relazione ai fatti lamentati ed al periodo di illegittimo trasferimento presso l'Ambito Emilia Romagna 0016 indicato dal Miur, nella sede di merito;*
- *condannare il MIUR e/o, comunque gli uffici periferici dello stesso, al pagamento di spese, compensi del presente di giudizio.*
- ***In via istruttoria**, solo ove ritenuto necessario da codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, e salvo quanto già prodotto dalle ricorrenti ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio degli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione negli Ambiti Territoriali di riferimento, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenze; nonché, in caso di contestazione, ex artt. 210 e ss. c.p.c, si chiede l'esibizione in giudizio dell'intero fascicolo della ricorrente e di ogni altra eventuale documentazione utile all'accertamento del diritto vantato" (si veda, **all. A – Fascicolo di Primo Grado** - ricorso introduttivo).*

- I giudizi venivano iscritti presso il **Tribunale di Ravenna - Sez. Lavoro** - con **R.G. n. 1162/2016 e R.G. n. 1162/2016 – 1** ed assegnati al **Giudice Dott. Bernardi Dario**, il quale, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 31.01.2017 e l'udienza di discussione per il giorno 13.06.2017.
- In **data 31.01.2017** all'udienza di comparizione delle parti il M.I.U.R. si costituiva per mezzo dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna ma non compariva e il giudice si riservava;



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

- **Con ordinanza n. 444/2017 del 03.02.2017 il Tribunale di Ravenna, in funzione del Giudice del Lavoro – Dott. Dario Bernardi – accoglieva il ricorso cautelare** affermando che *“il punteggio della ricorrente è pari a 27 punti nella provincia di Caltanissetta (21 + 6). Confrontando i punteggi dei docenti che hanno ottenuto una cattedra di scuola primaria, posto comune, nel primo ambito richiesto dalla ricorrente nella domanda di mobilità (Sicilia 005), si evince la presenza di numerosi trasferimenti di colleghi aventi minor punteggio, non assunti entro l’a.s. 2014 (ipotesi in relazione alla quale è la L. 107 a prevedere una priorità) e non portatori di alcuna precedenza” ordinando il trasferimento dell’ins. Militello presso un istituto scolastico primario sito nell’Ambito Sicilia 0005. (si veda, all. 1 – ordinanza cautelare del 03.02.2017 - pag. 5.);*
- **il M.I.U.R. non reclamava l’ordinanza cautelare ed, anzi, con decreto prot. n. 1212 del 01.03.2017 - emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta ed Enna - eseguiva il provvedimento cautelare disponendo l’assegnazione della docente presso la Direzione Didattica II circolo di Niscemi, ove la docente Militello prendeva subito servizio (si veda, all. 2 – Decreto prot. n. 1212 del 01.03.2017);**
- All’udienza di discussione del 13.06.2017 l’amministrazione resistente si costituiva e depositava memorie difensive che versano in atti (si veda, Fascicolo di primo grado M.i.u.r.);
- All’esito del giudizio di merito, **il Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 220 del 2017, accoglieva il ricorso ordinando il trasferimento della ricorrente presso un istituto scolastico primario dell’Ambito Sicilia 0005** e affermava precisamente che *“la sede anelata dalla ricorrente sarebbe stata posta “a concorso” in una sede precedente (B) a quella (C) alla quale veniva chiamata a partecipare la ricorrente ed ottenuta da docenti assunti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012, assunti tuttavia nello stesso A.S., ossia 2015/2016. In realtà, ed è questa la doglianza della ricorrente, le ragioni che hanno indotto l’amministrazione (in applicazione dell’art. 6 del CCN) a*



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi) (...). Dunque, a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E.” (si veda, all. 3 – Sentenza di primo grado n. 220/2017 - pag. 2 e 5);

- il Ministero eseguiva immediatamente la sentenza e, **con comunicazione del 27.07.2017 nella casella mail istruzione, si rendeva edotta la docente Militello dell'assegnazione dell'incarico triennale presso l'Ambito Sicilia 0005 - Direzione Didattica II Circolo “Mario Gori” (si veda, all. 4 – Comunicazione Trasferimento Ambito Sicilia 0005);**
- **In data 01.09.2017 il Miur provvedeva anche a modificare nel SIDI (Sistema Informativo Centrale dell'Istruzione) la titolarità della docente Militello dalla provincia di Ravenna a quella di Caltanissetta con sede principale presso la Direzione Didattica II Circolo di Niscemi dove presta il suo servizio d'insegnamento ancora oggi (si veda, all. 5 – Estratto Sidi).**

A tal proposito, si osserva che il SIDI è un sistema disciplinato da meccanismi informatizzati, tale per cui una modifica dei dati fuori dalle ordinarie procedure di mobilità richiede un intervento manuale da parte di funzionari della sede centrale del MIUR all'uopo preposti e che tale modifica è stata operata in via spontanea dal MIUR ovvero senza alcuna richiesta da parte della docente Militello.

- Appare opportuno evidenziare, inoltre, che **l'Amministrazione resistente, nel porre in**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

esecuzione sia la suddetta ordinanza del 03.02.2017 che la sentenza n. 220 del 13.06.2017 emesse del Tribunale di Ravenna, non ha rimosso alcun docente dall'Ambito Sicilia 0005 ed addirittura la docente Militello non è stata assegnata neanche in "sovrannumero" in quanto vi erano posti vacanti e disponibili nell'Ambito Sicilia 0005 (come emerge dal provv. del 01.03.2017 emesso dall'USP di Caltanissetta - Enna).

Ed in ogni caso, nell'ipotesi in cui non vi fossero stati posti vacanti e disponibili l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali sarebbe avvenuta (come di fatto avviene) in "sovrannumero" senza operare alcun raffronto fra le posizioni dei richiedenti;

- A seguito del definitivo trasferimento e della cristallizzata situazione di diritto (dimostrata anche dalla modifica della sede di titolarità nel SIDI da parte del MIUR), la docente Militello, **a decorrere dal 04.09.2017 è stata inserita dal Dirigente scolastico in un programma di scuola sperimentale a tempo pieno** (un'innovazione per la Sicilia, visto che non esistono scuole a tempo pieno) dove presta servizio tutt'ora.

Alla stessa è stata affidata una classe prima al fine di accompagnare gli alunni dal primo anno di scuola elementare sino al termine del ciclo quinquennale, così da poter assicurare a questi ultimi la continuità didattica, essenziale per l'apprendimento e per la crescita all'interno dell'ambiente scolastico.

Infatti, la **continuità didattica** rappresenta il principale criterio per l'assegnazione dei docenti alle classi disposta dal Dirigente scolastico. In altri termini, il docente che gode di continuità didattica viene ogni anno riconfermato nelle classi dove ha già insegnato così da poter proseguire il suo progetto didattico – programmatico per più anni consecutivi. Il diritto alla continuità didattica per gli insegnanti e per gli alunni è ormai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza (*si vedano*, Cons. Stato, sent. del 20.05.2009, n. 3104; Corte Cost., del 15.06.2016, n. 187; Corte di giustizia, sent. 23.04.2009, C- 378/07 e C- 380/07; Trib. di Livorno, ord. del 30.01.2017).

- Nell'**anno scolastico in corso**, la docente Militello continua a seguire la predetta classe di alunni – oggi frequentante il secondo anno – in seno alla quale, a far data dal 04.09.2017, è



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

stata nominata docente titolare di cattedra, dunque insegnante delle principali materie scolastiche, precisamente: italiano, storia, geografia, ed. fisica, laboratorio, cittadinanza e mensa.

- Inoltre, **il Dirigente, all'inizio dell'anno scolastico, ha assegnato alla docente Militello anche una nuova prima classe di alunni**, in virtù del fatto che nel mese di gennaio 2018 si è celebrato l'*open day*, finalizzato all'iscrizione dei nuovi alunni alle scuole di primo grado, da effettuarsi dal 08.01.2018 al 10.02.2018.

Come è risaputo, le iscrizioni scolastiche, ormai, avvengono sulla base della scelta dell'insegnante titolare di cattedra. Tale prassi è stata attuata anche in relazione alla docente Militello: numerosi sono stati i genitori degli alunni che hanno iscritto i propri figli nella scuola II Circolo Didattico "M.Gori", in ragione della presenza dell'odierna ricorrente quale docente titolare di cattedra (*si veda, all. 6 – Autocert. Servizi*).

- In data 16.11.2017 la docente Militello è **stata nominata, nella nuova sede di servizio - Direzione Didattica II Circolo di Niscemi componente della Commissione Continuità**, destinata a programmare tutte le attività scolastiche e **componente della Commissione eventi** (*si veda, all. 7 – Nomine Commissioni 2017*).
- **Con riferimento all'a.s. 2017/2018 la docente Militello è stata destinataria del bonus per la valorizzazione del personale docente, ex art. 1 co. 126 legge n. 107/2015** per le seguenti evenienze dimostrate "*qualità dell'insegnamento, contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, successo formativo e scolastico degli studenti, collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche, delle responsabilità assunte nella formazione del personale*" (*si veda, all. 8 – Bonus Valorizzazione*).
- Ed ancora, per l'a.s. 2018/2019 l'odierna ricorrente è stata designata: **Direttore del Laboratorio Artistico del plesso "Mario Gori"; Presidente della Commissione Docenti Area 2 – Piano Formazione; Componente della Commissione Eventi; Componente della**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Commissione Niv.; Componente della Commissione Rav. (si veda, all. 9 – Nomine Commissioni 2018).

- In data 08.03.2018, il M.I.U.R. notificava all'odierna ricorrente ricorso in appello, iscritto a ruolo con R.G. n. 877/2017, avverso la sentenza n. 220/2017, emessa dal Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del Lavoro in data 13.06.2017 con il quale chiedeva *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente gravame e in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettare la pretesa oggetto dell'originario ricorso e condannare controparte al pagamento delle spese del primo e del secondo giudizio”*;
- **L'appellata, odierna ricorrente, si costituiva tempestivamente** depositando comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto del ricorso in appello perché improcedibile, inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto.

Precisamente, in via preliminare eccepiva:

- 1. L'Improcedibilità dell'appello per nullità della notifica dell'atto di appello.**
 - 2. L'Inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 e 342.**
 - 3. L'Inammissibilità dell'appello per tardività.**
 - 4. Inammissibilità dell'appello per intervenuta acquiescenza alla sentenza di primo grado.**
- Nel merito: sulla conferma della pronuncia di primo grado, l'appellata ha osservato come la sentenza di primo grado fosse corretta, adeguatamente motivata sotto il profilo logico-giuridico e la ricostruzione fattuale e normativa fosse coerente con le risultanze documentali e con l'impianto giuridico di riferimento.

L'appellata ha rilevato come apparisse assurdo, illogico nonché *contra legem* l'accantonamento dei posti (prima dell'inizio delle operazioni di mobilità) a favore dei docenti idonei non vincitori del concorso del 2012 inseriti nelle G.M., previsto dal C.C.N.I. (nonché dall'O.M. 241/16 art. 9 punti 16 e 17) poiché la legge n. 107/15 non prevede assolutamente tale trattamento prioritario. Ha altresì osservato come, a causa del predetto accantonamento, **nella provincia di Caltanissetta ci fossero stati 31 trasferimenti di docenti appartenenti alla fase B3**, aventi



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

punteggi esigui rispetto a quelli della stessa nonché una inferiore esperienza di servizio maturata.

A dispetto di quanto sostenuto dal Ministero, l'appellata ha rilevato come in Sicilia fossero avvenuti anche trasferimenti di fase C e D, precisamente nella **Provincia di Catania erano stati trasferiti dei docenti, a seguito di conciliazione, appartenenti alla Fase C ma con punteggi inferiori a quello della appellante** (Bonanno Antonella Elisa, **punti 12**; Consoli Simona Sara **punti 18**; Scaglione Biagia, **punti 15**).

Ed ancora, l'appellante rilevava come analogo *modus operandi* del M.i.u.r. fosse stato riscontrato anche nell'**Ambito di Agrigento 0003 dove erano stati trasferiti, a seguito di conciliazione, docenti con punteggio assai inferiore rispetto a quello posseduto dalla stessa (uno fra tutti, Imburgia Loredana, punti 8)** e, quindi, aventi meno anni di servizio.

Pertanto, argomentava l'appellante che i posti assegnati ai docenti di "Fase C" in sede di conciliazione dovevano ritenersi ancora disponibili all'esito delle operazioni della stessa Fase C, alla quale ha partecipato l'appellata, ovvero nel momento in cui la docente Militello non è stata trasferita in nessuna delle sedi indicate nella domanda di mobilità (si presume per mancanza di posti) vi erano ancora dei posti liberi negli Ambiti Territoriali di Catania e Agrigento, indicati dalla stessa quali sedi preferite nella relativa domanda.

Ed ancora l'appellata osservava come **nella Regione Sicilia vi erano stati addirittura trasferimenti di docenti appartenenti alla Fase D in sedi indicate come preferite dalla docente Militello nella relativa domanda di mobilità**. In particolare, dal **Bollettino dei Trasferimenti della Provincia di Siracusa** era possibile apprendere che **era stata trasferita presso l'Ambito Sicilia 0026 una docente (Baglieri Chiara) appartenente alla "Fase D", per il tipo di posto COMUNE - ordine di scuola PRIMARIA**.

Osservava, altresì, l'appellata nella comparsa di costituzione in appello che analogo trasferimento era avvenuto nella Provincia di Enna – Ambito 0011, dove risultava trasferita una **docente avente lo stesso punteggio dell' appellata ma appartenente ad una fase successiva a quella dell'odierna appellata – Fase D (Puglisi Sabrina) – concorrente per lo stesso ordine di scuola – PRIMARIA – e posto – COMUNE**.



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

- All'esito dell'udienza di discussione del 17.01.2019, la Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 42/2019 c.d. a sorpresa o della terza via, pubblicata in data 25.01.2019, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata poiché ha ritenuto che il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari non fosse stato integrato nel giudizio di primo grado, così affermando: *"la nullità della sentenza n. 133/18 del Tribunale di Ravenna, e ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, visto l'art. 354 c.p.c. rimette le parti davanti al giudice di primo grado e disponeva la rimessione al Primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (si veda, all. 10 – Sentenza di appello n. 42/2019).*

- Appare opportuno sottolineare che l'eccezione dell'integrazione del contraddittorio non era stata sollevata dal Ministero appellante ma è stata disposta d'ufficio dalla Corte di Appello di Bologna e non sottoposta al contraddittorio delle parti.

Si osserva come nel caso di specie **la docente Militello** abbia chiesto l'accertamento del proprio diritto a vedersi assegnata una sede tra quelle indicate, in ordine di preferenza, nella domanda di mobilità e che **a seguito del trasferimento giudiziale è stata aggiunta ai docenti all'epoca trasferiti nel corso delle operazioni di mobilità e non è stata sostituita ad essi**, così come avvenuto per tutti gli altri ricorrenti, come si evince chiaramente dai decreti di esecuzione dell'Amministrazione resistente.

L'accoglimento della domanda, infatti, non pregiudica (come non ha pregiudicato) in via diretta la posizione di altri soggetti, giacché esso non comporta il trasferimento su un posto specifico, ma, fermo il criterio suindicato, lascia all'amministrazione scolastica il potere di individuare la sede di assegnazione della docente, assegnazione che potrà avvenire in base ai posti disponibili nei diversi ambiti territoriali ed eventualmente in sovrannumero.

Come ha chiarito la **Suprema Corte** in ulteriori pronunce: "il litisconsorzio necessario, fuor che nei casi espressamente previsti dalla legge, ricorre solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. Pertanto - come la più attenta dottrina da tempo ha sottolineato – la funzione dell'istituto è di tutelare chi ha proposto la domanda e non



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

potrebbe, in realtà, conseguire quanto richiesto, se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorzi; non invece quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorzi pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia nei loro riguardi di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei” (cfr. Cass. del 19.11.2015, n. 23670 e Cass. n. 4714 del 09.03.2004).

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di merito, compreso l'adito Tribunale, chiamata a pronunciarsi su casi analoghi:

- **Il Tribunale di Monza – Sez. Lavoro** – con sentenza del 30.06.2016 ha affermato che *“Non può certamente ravvisarsi, l'interesse personale, concreto ed attuale in capo agli iscritti nelle graduatorie provinciali; il rischio di un loro eventuale arretramento in graduatoria rappresenta solo un effetto indiretto dell'accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, non certo una conseguenza del carattere unitario ed inscindibile della situazione giuridica soggettiva vantata o dell'adempimento richiesto. Orbene, nel caso di specie, si richiede una pronuncia che incide sul rapporto di lavoro tra la ricorrente ed il MIUR, rapporto di lavoro nel quale ovviamente non sono coinvolti altri soggetti – docenti. L'eventuale provvedimento dell'Adito Giudice non potrebbe pregiudicare il diritto alla sede di altri docenti”;*
- **Il Tribunale di Napoli con ordinanza del 02.04.2017, n. 11664** ha affermato: *“benché la pronuncia nei confronti di un concorrente nell'ambito di una procedura selettiva o comunque nei confronti di un soggetto collocato in una graduatoria, sia suscettibile, ove da tale pronuncia derivi uno scorrimento della graduatoria stessa, di arrecare un pregiudizio di fatto ad altri concorrenti collocati nella medesima graduatoria, la posizione dei c.d. contro interessati è in tutto assimilabile a quella di chiunque subisca l'efficacia riflessa della sentenza in quanto “avente causa” da una delle parti. Per questi soggetti, ferma restando la facoltà di spiegare intervento adesivo dipendente ex art.105 comma 2 c.p.c., non sussiste pacificamente alcun litisconsorzio necessario e ciò in quanto il Giudice adito decide infatti, sul diritto soggettivo azionato e su un rapporto singolo”* (allo stesso modo si è pronunciato il **Tribunale di Taranto con ord. del 20.05.2017 R.G. 454/2017**);
- **La Corte d'Appello di Lecce** con sentenza del 20.02.2017 ha affermato che *“Opinione*



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

tradizionale vuole che il litisconsorzio sia necessario qualora il provvedimento che si domanda sia di tal natura che possa essere pronunciato soltanto se è simultaneamente efficace di fronte a più soggetti, circostanza che ricorre solo quando la domanda è diretta alla pronuncia di una sentenza costitutiva, la quale opera un mutamento in un rapporto o stato giuridico che è unico per più persone, non potendo mutarsi od estinguersi se non per tutti i suoi partecipanti. In tutti gli altri casi il litisconsorzio non è necessario, perché una sentenza dichiarativa o di condanna ha pur sempre una qualche utilità anche se pronunciata nei confronti di alcuni soltanto dei titolari del rapporto giuridico” (allo stesso modo si è pronunciato il Tribunale di Pavia con ord. del 12.04.2017. n. 1488).

- Lo stesso Tribunale adito ha affermato che l'integrazione del contraddittorio *“postulerebbe l'esistenza di una unica causa a livello nazionale nella quale agissero, fossero chiamati o potessero intervenire tutti i soggetti coinvolti nella procedura di mobilità di cui alla L. n. 107/2015. Infatti, trattandosi di mobilità nazionale che coinvolge migliaia di docenti, le interconnessioni sono pressoché infinite e ciò in quanto a ogni singolo movimento in graduatoria corrisponde un movimento consequenziale, poi un altro e così via sino alle fine delle graduatorie. Inoltre, tale unitario processo precluderebbe lo svolgimento di ulteriori processi da parte di coloro che ivi sono stati chiamati, quali litisconsorti necessari, nel primo giudizio ed a questo non hanno partecipato o hanno partecipato senza svolgere domande. Ciò che evidentemente non è (ogni Tribunale italiano ha infatti visto, in questi mesi, proliferare controversie quali la presente, che in parte risultano essere state decise, senza che ne sia derivata una lamentata violazione del principio del ne bis in idem da parte dei soggetti interessati). Ciascun docente, al contrario, ha diritto (cristallizzati i punteggi nelle graduatorie ministeriali) ad un corretto ordine di scorrimento delle graduatorie sulla base dei punteggi ivi consacrati, quale momento attuativo del singolo rapporto di lavoro. Ovviamente, si tratta di azioni individuali che non risentono del risultato delle azioni eventualmente proposte da altri docenti e ciò in quanto ciascun rapporto di lavoro rimane autonomo dall'altro. Non si verte, infatti, in tema di assunzioni o di concorsi interni. Nemmeno si contestano i punteggi attribuiti in graduatoria. Il caso è effettivamente "limite", poiché i punteggi sono stati correttamente attribuiti, ma le*



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

*graduatorie sono state formate in modo incoerente con i punteggi e con la disciplina legale e contrattuale. Non è, pertanto, nemmeno un classico caso di richiesta di revisione di graduatoria per mancato riconoscimento di punteggi o per avvenuto riconoscimento di punteggi che si assumono non dovuti. **Si fa quindi valere il momento meramente attuativo e individuale del riconoscimento, da parte del singolo docente, del punteggio ottenuto in graduatoria.** Si evidenzia, inoltre, che l'accoglimento delle domande quali quella presente (che pure sono state accolte a migliaia in questi anni) non ha determinato, quale conseguenza, lo spostamento di un solo asserito litisconsorte necessario, posto che i vincitori vengono tutti assegnati, in forza di provvedimenti giudiziali, "in soprannumero" e poi riassorbiti in seguito a pensionamenti e trasferimenti. Dunque, anche in concreto, vi è la conferma in concreto, laddove ve ne fosse bisogno, che alcuna ipotesi di "comunanza" di diritto vi è tra il singolo ricorrente e il complesso dei docenti che ha partecipato alla mobilità. Infine, se un litisconsorzio davvero vi fosse (ossia se l'esito del presente giudizio condizionasse il futuro lavorativo di un altro docente, conducendolo ad un trasferimento "riequilibratore"), andrebbero individuati con l'esattezza i docenti interessati a tale avverse conseguenze e notificati individualmente, al fine di consentirgli una effettiva conoscenza e difesa in giudizio. Gli stessi, peraltro, potrebbero decidere di costituirsi, sostenendo spese legali che poi andrebbero liquidate in caso di vittoria o, in caso di soccombenza, dovrebbero essere condannati a rifondere le spese altrui. Si tratta, evidentemente, di conseguenze ultronee per una ipotesi di litisconsorzio che, come detto, non conduce ad alcuna comunanza di lite e ad alcun riverbero di effetti della sentenza su soggetti estranei ad un giudizio" (cfr. Trib. Ravenna, Sez. Lavoro, sent. del 12.03.2019, n. 75)*

* * *

In ogni caso, **la ricorrente MILITELLO Gaetana intende riassumere il procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Ravenna ed iscritto al n. RG 1162/2016**, a seguito della sentenza n. 42/2019 emessa della Corte d'appello di Bologna in data 25.01.2019, con la quale è stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio e disposta la



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

rimessione delle parti avanti il Giudice del primo grado con richiesta, sin da ora, a Codesto Ill.mo Giudice adito, di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione d'udienza, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, così da consentire una valida e tempestiva proposizione della notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c., secondo prassi consolidata di numerosi Tribunali, o in subordine ai sensi dell'art. 150 c.p.c., riproponendo i medesimi motivi di diritto formulati con il ricorso di primo grado che qui si trascrivono:

“per l'annullamento e/o la disapplicazione

- a) degli elenchi “dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) a.s. 2016/2017 scuola primaria”** degli Uffici Scolastici Provinciali, pubblicati in data 29.07.2016, nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto di trasferimento della ricorrente negli Ambiti Territoriali della Sicilia, dalla stessa indicati quali sedi preferite;
- b) delle note mail del 12.08.2016** avente ad oggetto *“Conferimento incarico triennale dall'01.09.2016”* e **del 23.08.2016**, avente ad oggetto la *“Notifica assegnazione incarico su Sede scolastica”*, con la quale è stato comunicato alla ricorrente che *“secondo quanto previsto dalla nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Dg Personale della scuola, la Sua assegnazione per il prossimo triennio è presso l'istituto: RAIC829007 - I.C. CERVIA 2 (AMBITO EMR0000016)”*;
- c) del C.C.N.I. dell'8.04.2016 e dell'O.M. 241/16** nella parte in cui permettono agli assunti nell'a.s. 2015/2016 da graduatorie di merito del concorso 2012 di partecipare alla mobilità per l'a.s. 2016/2017 indicando una provincia della sede di attuale nomina e dispongono che questi ultimi partecipino alle operazioni di mobilità prima degli assunti nell'a.s. 2015/2016 provenienti dalle graduatorie ad esaurimento;
- d) della Premessa alle “Note Comuni” allegate al C.C.N.I. dell'8.04.2016** nella parte in cui prevede che il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie non sia valutabile ai fini del trasferimento.



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

* * *

Preliminarmente sulla giurisdizione dell'A.G.O.

Onde prevenire l'eventuale eccezione, da parte del MIUR, di un difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, in luogo del Giudice Amministrativo, si osserva quanto segue.

È pacifico che le controversie come quella per cui è causa sono devolute al Giudice Ordinario, senza che rilevi in senso contrario il fatto che nella presente controversia vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, come la disciplina regolamentare di attuazione.

Il **D.Lgs. n. 165/2001**, infatti, prevede espressamente che, nel caso in cui i suddetti atti siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice ordinario può disapplicarli, se illegittimi, finanche nel caso in cui l'atto amministrativo disapplicato sia diventato inoppugnabile. **L'art. 63 co. 1 del D.lgs. n. 165/2001** così recita: *"Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 (...), ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo."*

L'orientamento giurisprudenziale dominante in materia è, inoltre, nel senso che deve darsi rilievo alla posizione soggettiva del ricorrente, al di là del *petitum* formale della domanda, poiché la medesima si qualifica oggettivamente in base agli effetti che produrrà nell'ordinamento (*cfr.* Cass. S.U. n.17466/2009 e Cass. S.U. n. 3399/2008). Quindi, quando si tratta di decidere sui diritti soggettivi dei lavoratori, lesi da atti di macro-organizzazione, va senz'altro dichiarata la giurisdizione dell'A.G.O.

Nel caso di specie, si tratta di una situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, ed essendo in discussione l'esistenza del potere dell'amministrazione di disporre di un diritto soggettivo, la giurisdizione deve essere devoluta al Giudice ordinario che può legittimamente risolvere la controversia, anche disapplicando il provvedimento dell'amministrazione.

Per cui, a prescindere dall'impugnazione diretta o meno della Ordinanza Ministeriale 241/16 che si contesta, resta il fatto che la ricorrente, in quanto già dipendente della P.A. ha pieno diritto a rivolgersi al G.O. a tutela dei propri diritti soggettivi. Giusto corollario dei principi ora enunciati, la



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che il Giudice Ordinario ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti dagli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generale sia definitivamente stabile per omessa impugnazione davanti al Giudice Amministrativo. Ciò ha come conseguenza che il provvedimento di macro- organizzazione da un lato rimanga operativo in via generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione conseguenziale. Parte ricorrente intende far valere, in via subordinata, anche un altro suo diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di vedersi assegnata una sede tra quelle prescelte nella domanda, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al C.C.N.I. dell'8.4.2016 determinata, per ciascuna preferenza, secondo il punteggio maturato, nell'ambito della fase "C" del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n.107/2015.

Per ragioni di mera completezza si accenna, inoltre, che la giurisdizione in materia di impugnazione delle graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice del lavoro (*cfr.* Cons. Stato, Ad. Plen, n. 11/2011; Tar Lazio, Sez. III bis, n. 8498/2013; Cons. Stato, Sez. IV, n. 6212/2012; C.d.S. n. affare 00029/2013). Le motivazioni a riguardo sono chiare: la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale, non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale, per la quale, invece, sarebbe competente il Giudice Amministrativo.

Infine, si rileva che la verifica dei requisiti per il trasferimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi, al contrario, di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.

Ne deriva che la ricorrente ha piena facoltà di rivolgere al giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, le presenti domande volte alla tutela del rapporto lavorativo anche previa disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto.

* * *

Preliminarmente sulla competenza territoriale del Giudice Ordinario adito

STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Prima di esaminare la questione di merito, appare utile dedurre in ordine anche ad altra presumibile e strumentale eccezione di controparte, evidenziando le ragioni per cui il Giudice territorialmente competente a conoscere la controversia va individuato nel Tribunale di Ravenna.

L'art. 413 co. 5 c.p.c., introdotto dall'art. 40 del D.Lgs. n.80/98, prevede la competenza territoriale del Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto; esso deve essere inteso nel senso che la individuazione del foro speciale per le controversie dei dipendenti pubblici ha carattere esclusivo e non concorrente (cfr. Cass. n.11831/2002; ex multis Cass. n. 3111/12; Trib. di Venezia, sent. n. 562/15).

L'impostazione, di cui *supra*, è stata da ultimo confermata dalla recentissima ordinanza della Suprema Corte n. 23002/15 alla quale ci si riporta per ogni ulteriore commento. La Suprema Corte, a tal proposito, ha affermato che per *“ufficio al quale il dipendente è addetto”* deve intendersi *“la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni”* e ciò al fine di *“garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria”* (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 21562/2007 e Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 15344/2004).

La competenza territoriale corretta va, pertanto, individuata presso il Giudice nella cui circoscrizione ha, nel caso *de quo*, la scuola alla quale la docente si trova addetta al momento del deposito del ricorso; ciò non solo in base alla interpretazione letterale della norma, come sopra indicata, ma anche in considerazione della ratio sottesa alla stessa norma.

Considerando che la ricorrente, attualmente (a seguito della procedura di mobilità prevista per l'a.s. 2016/2017), presta il suo servizio d'insegnamento **presso l'I.C. Cervia 2 – Scuola Primaria “G. Pascoli”, sita in Cervia (RV)**, deve ritenersi competente territorialmente, a conoscere la presente causa, il Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del Lavoro, adito.

Premesso che

- In data 13.7.2015 è stata emanata la **legge n.107/2015, che ha istituito un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, destinato, ex art.1 comma 96, sia ai docenti inseriti nelle G.A.E. (quale parte ricorrente) sia ai docenti**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

inseriti nelle graduatorie di merito del concorso, di cui al D.D.G. n. 82/2012.

- **La legge n. 107/15 ha disciplinato, all'art. 1 comma 108, anche le procedure relative alle operazioni di mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017.**
- **Con il C.C.N.I. dell'8.04.2016 la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 è stata distinta in due grandi fasi:**

- **Prima Fase** ("A" dell'art. 6 C.C.N.I. – All. 3): ha riguardato i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province di assegnazione con la consueta mobilità "da scuola a scuola";

- **Seconda Fase** ("B", "C" e "D" dell'art. 6 C.C.N.I.): ha riguardato i movimenti dei docenti tra province diverse con trasferimenti tra ambiti territoriali.

Si tratta della fase di mobilità straordinaria (che nel caso *de quo* ci riguarda con particolare riferimento alla "Fase C"), avente ad oggetto i posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale.

- **Le relative procedure di mobilità nazionale e le modalità di partecipazione sono state disciplinate dall' O.M. 241/2016 dell'8.04.16, che ha regolamentato le modalità di applicazione delle disposizioni del C.C.N.I. dell'8.04.2016.**

* * *

FATTO e DIRITTO

La ricorrente fin dall'anno 2000, dopo il conseguimento dell'abilitazione mediante concorso magistrale per la scuola primaria (D.M. 02.04.99) e dell'infanzia (D.M. 06.04.99), è **stata inserita a pieno titolo nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato, cosiddette permanenti, istituite con la legge. n. 124/1999 e successivamente trasformate in graduatorie ad esaurimento con la legge n. 296/2006, cosiddette G.A.E.**

Dall'anno 2005 all'anno 2013, la ricorrente ha prestato il suo servizio d'insegnamento presso le scuole paritarie, rispettivamente presso la Scuola Materna Paritaria "La Giostra" (dal 01.03.2006 al 30.06.2007) e "Scuola Materna P. Artesi delle Suore della Sacra Famiglia di Spoleto" (dal 17.09.2007 al 31.08.2013) entrambe site nel suo luogo di residenza.



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Nell'anno 2015, con lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento nelle quali, come si è detto, la ricorrente era inserita, **è stata immessa in ruolo con decorrenza dal 25.11.2015 nell'organico potenziato "Fase C "del piano straordinario di assunzioni di cui alla n. 107/2015, ed è stata assegnata provvisoriamente alla sede di Cervia presso l' Istituto Comprensivo Cervia 2 – "Scuola Primaria G. Pascoli" per l'intero a.s. 2015/2016 dove ha svolto il c.d. "anno di prova", conclusosi con esame finale del 1.07.2016. (v. all. 1 IMMISSIONE RUOLO – ACCETTAZIONE CONTRATTO).**

La ricorrente, così, è stata costretta a lasciare la sua famiglia, la sua terra ed a sostenere diverse spese economiche a causa del canone di locazione inerente all'appartamento locato presso Cervia e dei continui spostamenti fatti nei weekend (disponibili) per tornare in Sicilia dalla sua famiglia. Tali sacrifici sono stati fatti in vista del trasferimento presso il suo luogo di residenza o sedi prossime ad esso, previsto, in deroga al vincolo di permanenza triennale, dalla legge n. 107/15, art. 1 co. 108. **Nell'anno 2016, così, ha potuto partecipare alle operazioni di mobilità straordinaria per l'ambito nazionale**, indicando come primi ventotto Ambiti quelli della Sicilia. Tuttavia ha, ingiustamente, ricevuto l'incarico triennale presso l'Ambito Emilia Romagna.

* * *

Sulle procedure di mobilità

La procedura di mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 è stata disciplinata dalla legge n. 107/15, dal CCNI dell'8.04.2016 e dall'O.M. 241/16 che ha regolamentato le modalità di compilazione della domanda ed i termini di presentazione della stessa.

La domanda di mobilità, infatti, doveva essere compilata secondo le indicazioni previste dall'O.M. 241/2016.

L'art. 9 comma 17 dell'O.M. 241/16 prevede che *"Il personale del comma 96 dell'art. 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art. 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva **tutti gli ambiti delle province italiane...**"*.

In virtù della sopracitata norma regolamentare, **la ricorrente** (assunta nell'a.s. 2015/2016 per



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

scorrimento delle G.A.E. nell'ambito della "Fase C" del Piano Straordinario di Assunzioni di cui alla legge n. 107/15) **ha dovuto concorrere, ai fini del trasferimento, per tutti gli ambiti delle province italiane.** Indicando nella relativa domanda, ai sensi e per gli effetti dell'**art. 9 comma 10 dell'O.M. 241/16, "sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province"**.

La docente Militello Gaetana **ha ritualmente presentato domanda di mobilità territoriale per l'a.s. 2016/2017, ai fini dell'assegnazione ambito livello nazionale per la scuola primaria con punteggio 21** (ovvero **con punteggio 27 nella provincia di Caltanissetta** per l'aggiunta di 6 punti per il ricongiungimento al coniuge, ivi residente).

Nella richiamata domanda **ha rappresentato le preferenze territoriali indicando**, con riferimento ai primi ventotto ambiti del numero d'ordine, **la Regione Sicilia Ambito 0005, 0023, 0008, 0024, 0026, 0025, 0002, 0001, 0012, 0009, 0003, 0010, 0017, 0018, 0011, 0021, 0014, 0013, 0004, 0006, 0027, 0007, 0019, 0020, 0022, 0015, 0016, 0028 e dal n. 101 a 108 le province della Sicilia delle quali non aveva indicato prima l'ambito**, così da avere maggiori possibilità di ottenere il trasferimento in una provincia ricompresa nella regione di sua residenza e quindi in luogo più vicino alla sua famiglia.

La richiesta di mobilità è stata presentata dalla ricorrente a mezzo istanza online del 24.05.2016 sul sito www.istanzeonline.it (v. all. 2 DOMANDA MOBILITA' NAZIONALE). L'Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna con provvedimento avente ad oggetto "*Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale*" le comunicava i dati presi in considerazione, ai fini della valutazione della domanda presentata dalla ricorrente, e tra questi le riconosceva un punteggio base di 21 punti ed un punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento al coniuge di 6 punti (v. all. n. 3 ESITO VALUTAZIONE DOMANDA MOBILITA').

In data 29.07.2016 sono stati pubblicati i movimenti relativi alla scuola primaria e **la ricorrente prendeva atto che non era stata trasferita in nessuno degli Ambiti Sicilia**, per primi indicati, **bensi presso l'Ambito Emilia Romagna 0016, indicato all'ordine di preferenza n. 30** (v. all. 4 BOLLETTINO TRASFERIMENTI RA VENNA).

In data 12.08.2016 e sempre a mezzo posta elettronica certificata, riceveva dal dirigente scolastico del I.C. - Cervia 2 Scuola Primaria "G. Pascoli" il conferimento dell'incarico triennale a partire dal 01.09.2016. (v. all. 5 CONFERIMENTO INCARICO).



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Successivamente, in data 23.08.2016, a mezzo posta elettronica certificata delle ore 21.10, le veniva notificata, da parte del Miur, l'assegnazione della sede scolastica quale sede definitiva per il prossimo triennio presso l'I.C. Cervia 2 - Ambito EMR0000016, con decorrenza dal 1.09.2016 (v. all. 6 NOTIFICA ASSEGNAZIONE INCARICO).

Tuttavia, la ricorrente, comparando le graduatorie relative alle preferenze territoriali espresse in domanda, si accorgeva che personale docente di scuola primaria titolare di un punteggio pari o inferiore al suo (o perlomeno a quello attribuitole dal Miur con la domanda di mobilità) era stato trasferito in ambiti espressi dalla ricorrente, nell'ordine preferenziale della domanda di mobilità, prima della preferenza n. 30 (Emilia Romagna), alla quale ella era stata erroneamente assegnata.

Precisamente, la ricorrente, consultando il bollettino dei trasferimenti compilato dal Miur e pubblicato sul sito web dell'**Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo**, si accorgeva che **negli Ambiti Sicilia 0017, 0018, 0021, e 0019, indicati rispettivamente alle preferenze n. 13, 14, 16 e 23 della domanda, erano stati trasferiti docenti con punteggi inferiori o uguali ma anagraficamente più giovani della stessa, concorrenti per lo stesso ordine di scuola Primaria, la stessa tipologia di posto Comune e senza alcuna precedenza riconosciuta dalla legge, che si elencano di seguito (v. all. 7 BOLLETTINO TRASFERIMENTI PALERMO):**

Ambito 0017: Caminita Salvatore (05/07/1981) **punti 17**; Ferraro Anna (16/10/1980) **punti 21**; Gervasi Alessia (16/10/1981) **punti 21**; Giacalone Antonella (13/06/1983) **punti 18**; Imburgia Maria (19/05/1979) **punti 17**; La Mattina Teresa (29/04/1973) **punti 18**; Luglio Agnese (16/02/1977) **punti 17**; Lupo Pina (16/10/1979) **punti 17**; Muscolino Melania (30/04/1981) **punti 16**; Parisi Rosalinda (29/06/1979) **punti 18**; Pecoraro Claudia (15/03/1973) **punti 17**; Riccobono Anna (09/05/1981) **punti 17**; Riina Giuseppe (27/05/1982) **punti 21**; Riniscella Donatella (17/03/1978) **punti 19**; Rolleri Francesca Paola (11/02/1984) **punti 18**; Taibi Maria Pia (25/07/1971) **punti 15**; Vassallo Daniela (02/10/1979) **punti 13**.

Ambito 0018: Cannella Angela (11/02/1982) **punti 19**; Ingargiola Daniela (25/08/1977) **punti 18**; Mauro Ivana (17/12/1981) **punti 21**; Traina Orsola (29/04/1974) **punti 21**.



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Ambito 0021: Bivona Patrizia (11/02/1980) **punti 21**; Cataldo Daniela (30/05/1965) **punti 12**; Ciaccio Concetta (29/12/1981) **punti 15**; Ciaccio Maria Beatrice (19/09/1976) **punti 18**; Di Giovanna Alessandra (17/02/1981) **punti 12**; Gaipa Daniela (06/08/1978) **punti 18**; Giangrasso Salvatore Vincenzo (07/10/1969) **punti 0**; Giannettino Claudia (03/05/1983) **punti 12**; Mangiapane Melissa (11/02/1981) **punti 19**; Manno Antonella (02/06/1980) **punti 12**; Militello Maria Elena (15/12/1979) **punti 12**; Mascellino Lucia (09/02/1983) **punti 19**; Pellegrino Mariacristina (20/07/1983) **punti 20**; Piccione Daniela (22/07/1982) **punti 21**; Pisciotta Adelaide (23/09/1979) **punti 18**; Renda Elisabetta (25/10/1986) **punti 17**; Scimeca Maria (18/12/1981) **punti 21**; Sprio Vincenza (16/09/1981) **punti 17**; Taormina Angela (13/03/1979) **punti 21**; Tornese Francesca (01/12/1976) **punti 17**; Trentacosti Patrizia (14/05/1983) **punti 21**; Zappalà Domenica (01/12/1981) **punti 19**.

Ambito 0019: Chinnici Antonio (25/08/1980) **punti 18**; Di Maria Filippa (25/04/1961) **punti 18**; D'Izzia Ivana Gaetana (01/05/1980) **punti 19**; Emma Silvia (21/10/1982) **punti 21**; Filiberto Elisa (06/01/1983) **punti 18**; La Rosa Maria (20/03/1981) **punti 20**; Palazzolo Rosalia (16/10/1983) **punti 20**; Saputo Rita (14/10/1983) **punti 19**; Tobia Cinzia (08/09/1977) **punti 21**.

Dalla tabella sopra riportata è evidente che docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente sono stati illegittimamente trasferiti negli ambiti 0017, 0018, 0021, 0019 nei quali, invece, tenendo conto del maggior punteggio, sarebbe dovuta essere trasferita la ricorrente.

Com'è ormai noto, le procedure riguardanti la mobilità sono state regolate da un algoritmo, utilizzato dal Ministero, che ha comportato non pochi errori ed anomalie, come nel caso di specie.

L'assegnazione nell'ambito 0016 viola il contenuto dell'allegato 1 del C.C.N.I. dell'08.04.2016

- Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo -

che, testualmente, recita: *"Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli (punteggio), allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"* (v. all. 8 C.C.N.I. 08.04.2016).



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Il GdL di Venezia, con ordinanza del 24.11.2016, si è espressa nel senso che la previsione di cui all'allegato 1 va interpretata nel senso che *“l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che come si è visto poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze”*, continua il GdL veneto *“infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere un'univoca graduatoria per tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a “ciascuna preferenza” da intendersi come “ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze” (cfr., Tribunale di Venezia, ord. del 24/11/2016, n. 6962).*

I giudici di merito, secondo un orientamento unanime, si sono pronunciati su situazione del tutto sovrapponibili a quella di cui si tratta, dichiarando l'illegittimità delle assegnazione *“nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria e dell'ordine di preferenze espresse nella domanda di mobilità”* ed ancora *“in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.c. sancito dall'art. 97 Cost.”* (cfr. Tribunale di Lecce, ord. del n. 44352/2016; ex multis, Tribunale di Taranto, ord. del 20.09.2016, n. 8749; Tribunale di Trani, ord. del 14.09.2016; Tribunale di Foggia ord. del 5.10.2016; Tribunale di Salerno, ord. del 01.09.2016, n. 22967, Tribunale di Napoli, ord. del 31.10.2061, n. 10589, Tribunale di Nocera Inferiore, ord. del 13.10.2016; Tribunale di Brindisi, ord. del 11.10.2016; Tribunale di Vicenza, ord. 12.11.2016, n. 5668; Tribunale di Pavia, ord. del 11.11.2016).

Oltre alla violazione dell'art. 97 Cost. si ravvisa la violazione dell'art. 28 DPR 487/94, secondo cui *“nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”*. Nella materia *de quo*, tale assunto è aggravato dalla circostanza che si tratta di mobilità obbligatoria con stipulazione di contratti per trentasei mesi, con il rischio che docenti con punteggio più alto hanno trovato collocazione (per loro) peggiore rispetto a docenti con punteggi inferiori (in tal senso, Tribunale di Venezia, ord. del 24/11/2016, n. 6962).

Ed ancora, il Tribunale di Trani, in una situazione del tutto analoga a quella di cui si tratta, ha ritenuto che il Ministero ha attuato una disparità di trattamento sia con riferimento alla prima preferenza indicata dalla ricorrente ma, scorrendo l'ordine di preferenza, anche per le altre indicate



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

prima di quella alla quale erroneamente è stata assegnata. Così facendo ha violato il **principio generale ed inderogabile di scorrimento della graduatoria** che *“vincola l’amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”* (cfr. Tribunale di Trani, ord. del 16.09.2016, n. 5890; in tal senso anche Tribunale di Napoli, ord. del 30/10/2016, n. 10589).

Il Miur ha, pertanto, violato il criterio di formazione delle graduatorie che è quello meritocratico (unico criterio ritenuto corretto). Il GdL di Brindisi ha posto a fondamento della sua decisione la violazione del principio meritocratico del punteggio, ritenendo che il comportamento del MIUR *“sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello “meritocratico” ed è avvenuto, altresì, “in violazione dei criteri di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della PA, ai quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi”* (cfr. Tribunale di Brindisi, ord. del 11.10.2016).

Nello stesso senso, si è espresso anche il GdL di Nocera Inferiore con ordinanza del 13.10.2016, già richiamata, affermando che *“Tale situazione evidenzia un chiaro errore dell’algoritmo ministeriale che ha stravolto l’ordine di preferenza in base al punteggio, finendo coll’assegnare sedi viciniori a docenti con punteggio inferiore rispetto ad altri docenti trasferiti in sedi di gran lunga più distanti dal luogo di residenza”* con pregiudizio dei criteri di buon andamento ed imparzialità della p.a. (ex art. 97 Cost.) che vincolano l’operato dell’Amministrazione (cfr. Tribunale di Lecce, ord. n. 44352/2016; Tribunale di Pisa, ord. del 30/08/2016, n. 1164; si veda a tal proposito quanto si dirà successivamente).

Si ricorda, a tal proposito, che il principio generale ed inderogabile di scorrimento della graduatoria nelle operazioni concorsuali, quale può ritenersi la procedura di mobilità, insieme agli altri elementi che concorrono alla formazione della graduatoria (ordine delle preferenze espresse, anzianità di servizio, titoli di servizio, situazioni familiari e personali dell’interessato) vincolano l’Amministrazione.

A riguardo, si è espresso anche questo Tribunale con ordinanza del 16.11.2016, n. 3684 con la quale il Giudice del Lavoro (dott. Bernardi) ha affermato che il Miur ha adottato un *“criterio anti*



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

meritocratico in luogo del principio del merito che, al contrario, oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale in questione” (cfr. Tribunale di Ravenna, ord. del 16.11.2016, n. 3684).

Lo stesso C.C.N.I. dell’08.04.2016 all’art. 10 recita che *“L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.*

Si ravvisa, altresì, la **violazione dell’art. 1 co. 108 della legge n. 107/2015**, il quale prevede che l’assegnazione venga fatta seguendo la tabella di vicinanza allegata all’O.M. 241/16, **dell’art. 6 del C.C.N.I. e dell’O.M. 241/16 entrambi dell’08.04.2016, nonché dell’art. 28 co. 1 del d.P.R. n. 487/94** secondo cui *“Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduatoria integrata”.*Dalla mera lettura dei bollettini dei trasferimenti pubblicati dall’Ambito Territoriale per la provincia di Palermo (Ambiti 0017 – 0018 – 0021 – 0019) è abbastanza semplice dedurre la palese violazione della norma del C.C.N.I. sopracitata che ha come inevitabile conseguenza **l’illegittimità dell’assegnazione della sede di titolarità alla ricorrente**, per essere stata determinata **in spregio ai criteri del punteggio, delle preferenze espresse e della vicinanza tra gli ambiti territoriali prioritariamente scelti.**

Sull’ O.M. 241/16, in applicazione del C.C.N.I. dell’8.04.2016

Con l’**O.M. 241/2016, pubblicata con nota prot. n. 9520 dell’ 8.04.2016 ed avente ad oggetto la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017, il MIUR ha dettato i criteri e le modalità di assegnazione delle sedi definitive in applicazione di quanto previsto dal C.C.N.I. del 8.04.2016.**

In particolare, l’art. 6 del C.C.N.I. dell’08.04.2016 e l’art. 9 punti 16 e 17 dell’O.M. 241/16 **hanno previsto una divisione del personale docente in categorie, sulla base della graduatoria di provenienza**, in spregio a quanto previsto dalla legge n. 107/15. Tale diversificazione ha riguardato



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

i docenti assunti a tempo indeterminato nell' a.s. 2015/2016, ai sensi e per effetto della legge n. 107/15, **che sono stati distinti tra: assunti da G.A.E. (graduatorie ad esaurimento) e assunti da G.M. (graduatorie di merito del concorso 2012).**

Sulla base di detta distinzione (assolutamente non prevista dalla legge n. 107/15) **l'Ordinanza, nonché il C.C.N.I. dell'08.04.2016, ha dettato un ordine di preferenza per la partecipazione alla mobilità docenti indetta per l'a.s. 2016/2017.** Sulla base di tale distinzione, **hanno partecipato alla mobilità prima, secondo un ordine di precedenza illegittimo, tutti i docenti provenienti dalle G.M. (graduatorie di merito del concorso del 2012) e successivamente,** per i restanti ed esigui posti (in alcune Province della Sicilia non sono residuati posti e nella maggior parte ne sono residuati solo un paio), **i docenti provenienti da G.A.E. (graduatorie ad esaurimento).**

Con la conseguenza che **la ricorrente è stata scavalcata da docenti** (provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012) **con punteggi di gran lunga inferiori al suo**, a causa di detta precedenza prevista dall'Ordinanza Ministeriale e dal contratto collettivo. Nell'**ambito scelto come prima preferenza** nella domanda di mobilità, **la ricorrente è stata superata da ben 6 docenti**, concorrenti per lo stesso ordine di scuola (PRIMARIA) e per la stessa tipologia di posto (COMUNE), **con un punteggio inferiore e senza alcuna precedenza accordata dalla legge**, i cui nominativi si riportano di seguito:

Ambito Sicilia 005 – (Graduatoria per la Provincia di Caltanissetta): Cantaro Antonella Laura (21/12/1981) **punti 27**; Lo Bartolo Giuseppe (26/10/64) **punti 24**; Alfieri Luciana Rosaria (28/06/1974) **punti 27**; Incorvaia Rosalba (24/08/1976) **punti 25**; Sillitti Chiara Maria (31/10/1981) **punti 27**; Vella Saveria Sabrina (30/07/1980) **punti 24** (v. all. 9 BOLLETTINO TRASFERIMENTI CALTANISSETTA).

Si ricorda che il Miur nella provincia di Caltanissetta (ambito 004 e 005) ha attribuito alla ricorrente punti 27 (21 punti base + 6 punti per il ricongiungimento al coniuge).

Tale *modus operandi* del Miur ha generato una situazione ingiusta e contraria ad ogni logica di composizione delle graduatorie.

Il criterio meritocratico basato sul punteggio, infatti, è sempre stato adottato per stilare le graduatorie e nessun altro criterio alternativo è mai stato ritenuto maggiormente meritevole di



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

adozione. Tant'è che la giurisprudenza ha dichiarato illegittimi i d.m. di attuazione n. 123/2000 e n. 146/2000 nella parte in cui avevano previsto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie in quattro fasce autonome secondo un ordine decrescente (*cfr.* Tar Lazio, sez. III, n. 2799/2001).

Il **criterio meritocratico**, ai fini dell'inserimento in graduatoria nel giusto ordine definito dal punteggio, è stato affermato anche dalla **Corte Costituzionale** con due sentenze: **la sentenza n. 41/2011** che ha censurato il meccanismo di inserimento in graduatoria c.d. "in coda" con riferimento al trasferimento dei docenti precari da una provincia all'altra e **la sentenza n. 198/2004** che ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'accorpamento della III e IV fascia delle graduatorie. Con la prima sentenza citata il Giudice delle leggi ha affermato il principio secondo cui **deve trovare tutela l'affidamento di chi avendo una certa posizione in graduatoria può confidare di non essere, in futuro, scavalcato da chi si trova in una posizione inferiore.** Tale tutela può essere garantita soltanto applicando il **criterio meritocratico, unico criterio giusto, sulla base di un punteggio** e quindi **con l'inserimento nelle graduatorie "a pettine"** (*cfr.* Corte Cost. n. 364/1999).

Il principio meritocratico è stato, di recente, ribadito dalla giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi proprio sulla procedura di mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017, come di seguito: il **Tribunale di Brindisi**, in funzione di Giudice del lavoro, con **ordinanza dell'11/10/2016** ha affermato che ***"il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità è in realtà semplice e non differisce dall'id quod plerumque accidit in materia di graduatorie concorsuali: gli aspiranti esprimono le preferenze; l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio... non evincendosi dalla disciplina esaminata"*** (ovvero dal C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 e dalla legge n.107/15) **un criterio di assegnazione alternativo e prevalente rispetto a quello meritocratico**. (*cfr.* Tribunale di Brindisi, Ufficio del GdL, ord. del 11/10/2016).

Il **Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore**, con l'**ordinanza n. 4156/2016 del 13.10.2016**, ritenendo illegittima l'O.M. 241/16, **ha condannato l'Amministrazione scolastica a valutare di nuovo la sede da assegnare alla ricorrente, sulla base del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda.** Sul punto ha affermato che ***"E' onere dell'Amministrazione a questo punto fare chiarezza e ridistribuire le assegnazioni in base a corretti criteri, nel rispetto della graduatoria formatasi in base ai punteggi e secondo l'ordine delle preferenze espresse da***



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

ciascuno”.

Il **Tribunale di Pisa**, Sez. Lavoro, con **ordinanza n. 1164 del 30/08/2016**, in merito alla divisione in fasce operata nelle procedure di mobilità per l' a.s. 2016/2017, si è così espresso: *“Il sistema di reclutamento adottato dal MIUR non pare dunque conforme al criterio meritocratico, in particolare laddove nella scelta dell'insegnante si è fatto riferimento alla fascia e non invece al punteggio. In altre parole, il MIUR ha seguito il mero dato formale della fascia di appartenenza anziché quello sostanziale del punteggio, non perseguendo così l'obiettivo della migliore formazione scolastica”.*

Il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente.

Di fatto, la ‘precedenza’ (accordata ai docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012) che qui si contesta è da ravvisarsi nell’**art. 6 del C.C.N.I.** nonché nell’ **art. 9 punto 16 dell’O.M. 241/16**, i quali prevedono per i **docenti risultati idonei al concorso del 2012 di chiedere come sede di titolarità quella dove nell’anno precedente** (ovvero nell’anno di immissione in ruolo) **avuto ottenuto l’assunzione provvisoria (c.d. assegnazione in ambito provinciale)**. Quest’ultima è rappresentata dal luogo in cui i suddetti docenti hanno superato il concorso di cui *supra*, che nella quasi totalità dei casi ha coinciso con il luogo di residenza o con uno limitrofo, poiché il concorso è stato bandito a livello regionale. Invece, i **docenti immessi in ruolo nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.)**, delle cosiddette fasi “B” e “C” **hanno dovuto partecipare alla mobilità su tutto il territorio nazionale (c.d. trasferimento interprovinciale)**, pena il trasferimento d’ufficio senza l’attribuzione del punteggio effettivo (così come previsto dagli **artt. 6 del C.C.N.I. del 8.04.16** e dall’**art. 9 punto 17 dell’ O.M. 241/16**, concordemente a quanto sancito dalla **legge n. 107/15**).

Detto altrimenti, il C.C.N.I. dell’8.04.16 e l’O.M. 241/16 hanno previsto (*ad hoc*) che gli assunti da G.M. (graduatorie di merito del concorso 2012) partecipassero ad una sorta di “mobilità provinciale” e solo gli assunti da G.A.E. (graduatorie ad esaurimento) partecipassero regolarmente alla mobilità nazionale, *ex lege* prevista. Orbene, tale corsia preferenziale accordata ai docenti vincitori del concorso del 2012 è *contra legem* perché prevista dal C.C.N.I. 08.04.16 e dall’ O.M. 241/16 **in violazione della legge n. 107/15, la quale prevede che tutti i docenti assunti nell’a.s.**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850**2015/2016 partecipino alla mobilità a livello nazionale.**

La legge n. 107/15, infatti, nessuna preferenza accorda agli assunti tramite G.M. (graduatorie di merito del concorso del 2012), anzi **pone sullo stesso piano tutti i docenti assunti nell' a.s. 2015/2016** (senza distinzione sulla base della graduatoria di provenienza).

L'art. 1 comma 108 della legge n. 107/15, nel disciplinare *il piano straordinario di mobilità del personale docente*, così recita: "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). **Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...**".

L'art. 6 del C.C.N.I. dell'8.04.16, invece, in violazione della suddetta norma, dispone che "gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, **provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia**" mentre "Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, **provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale**. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, **dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti**".

L'art. 6 del C.C.N.I., contrastando con l'art. 1 comma 108 della legge n. 107/15, si pone, **in contrasto anche con il comma 196, art. 1 della legge n. 107/15** che sull'inefficacia delle norme e delle procedure dei contratti collettivi così dispone "Sono inefficaci le norme e le procedure



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge". (v. all. 8 C.C.N.I. 08.04.2016)

Allo stesso modo l'**art. 9 punto dell'O.M. 241/16**, così dispone:

punto 16: *"Il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell' art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell' assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti della provincia di attuale nomina, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza.*

punto 17: *"il personale del comma 96 dell' art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva **tutti gli ambiti delle province italiane** anche utilizzando i codici sintetici provinciali..." (v. all. 10 O.M. 241/16).*

Si osserva che l'O.M. 241/16, nelle more delle procedure di mobilità, è stata impugnata davanti al **Tar Lazio – Sez. Terza Bis di Roma (con ricorso iscritto al n. 6565/2016 RG)** *"nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità "su scuola" e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, e nega tale possibilità ai ricorrenti"* (assunti nell'a.s. 2015/2016 da G.A.E. nella "Fase C").

A seguito della CC del 23.06.2016, **il TAR Roma ha emesso ordinanza n. 3588/16 del 01.07.2016, con cui ha accolto l'istanza cautelare**, presentata unitamente al ricorso, in considerazione del fatto che *"le doglianze proposte, alla luce della cognizione sommaria propria della fase cautelare non appaiono manifestamente infondate, sicché, anche al fine di delibare le cesure di ordine costituzionale, appare congruo accogliere la domanda di sospensione fino all'udienza di merito"*.

Tuttavia, il Ministero, anziché prendere atto della sospensione disposta dal TAR Roma e sospendere la procedura di mobilità in ottemperanza di detto provvedimento cautelare, **ha comunicato ai docenti i provvedimenti di trasferimento**, ponendo in essere una evidente disparità di trattamento con effetti irreversibili.

Con la conseguenza che detti provvedimenti sono stati **impugnati nel giudizio già pendente con**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

atto di motivi aggiunti e contestuale richiesta di decreto monocratico *inaudita altera parte*, in accoglimento della quale il **TAR Roma** ha emesso **decreto n. 6565/16 del 25.08.2016** con cui, *“vista l’ordinanza della Sezione III bis di questo Tribunale, n. 3588 in data 1 luglio 2016; Ritenuto che quanto lamentato dai predetti ricorrenti con motivi aggiunti appare assistito da profili di fondatezza; e che sussiste il presupposto dell’estrema gravità ed urgenza in relazione a quanto disposto dall’Amministrazione intimata con riferimento all’assegnazione di sede ai ricorrenti medesimi con gli atti gravati”*, sospendendo gli effetti degli atti impugnati ed ordinando all’amministrazione intimata di mantenere i ricorrenti presso la loro sede di assegnazione fino al momento della trattazione collegiale della domanda.

Si fa presente poi, per completezza espositiva, che avverso l’OM n. 241/16 è stato proposto anche altro **ricorso (iscritto al n. 6780/16 r.g. in data 09.06.2016)** con cui è stata lamentata la disparità di trattamento perpetrata nei confronti di alcune categorie di docenti e con riferimento al quale il G.A. ha nuovamente concesso la misura cautelare di sospensione dell’efficacia con **ordinanza n. 4720/16 del 08.08.2016**.

Tra l’altro, la sospensione dell’efficacia dell’O.M. 241/16, disposta dal TAR Roma con le ordinanze **n. 3588/16 e n. 4720/16**, precludeva al Ministero di adottare ogni e qualsivoglia atto consequenziale rispetto a quello sospeso. *A contrario*, imponeva di sospendere l’intera operazione di mobilità nazionale, con riferimento a tutti i docenti che hanno presentato domanda, in ottemperanza a quanto disposto dalle ordinanze di cui *supra* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 6473/2010; TAR Palermo, Sez. III, sent. n. 2274/2010; TAR Napoli, Sez. I, sent. n. 6586/2007; TAR Bari, Sez. I, sent. n. 24/2001).

I criteri con i quali sono state stilate le graduatorie dei trasferimenti (in applicazione dell’art. 6 del C.C.N.I. 08.04.16 e dell’art. 9 punto 16 dell’O.M. 241/16) hanno creato, invero, una evidente discriminazione ed una notevole disparità di trattamento, introducendo una **irrazionale diversificazione del regime giuridico di situazioni uguali (art. 3 Cost.)**.

Si ravvisa, inoltre, il **principio di non discriminazione dei lavoratori** individuabile nella **Direttiva 1999/70 CE**.

Orbene, la posizione giuridica della ricorrente è stata compromessa dal collocamento in posizione migliore di docenti che vantano di gran lunga un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente, che le



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

ha impedito di essere trasferita nella provincia e nell'ambito prioritariamente indicato nella domanda di trasferimento e ciò si pone al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza.

Il mancato trasferimento della ricorrente nell'Ambito Sicilia prioritariamente scelto, infatti, si pone in aperta violazione anche dei **principi di imparzialità, correttezza, buona fede e buon andamento della pubblica amministrazione ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve sempre attenersi.**

In particolare, il generale **principio dello scorrimento delle graduatorie**, basato sul merito, è un principio inderogabile per l'amministrazione poiché espressione del più elevato **principio di imparzialità e buon andamento della PA, sancito dall'art. 97 della Cost.** (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 15212/2013; *ex multis* Cons. Stato, sez. IV, n. 5611/2011; T.a.r. Napoli, Sez. VI, 21.03.2007).

In base a detto principio, valido ed efficace anche nelle procedure di mobilità territoriale, il trasferimento presso un ambito territoriale dello Stato deve necessariamente avvenire nel rispetto del punteggio riconosciuto ad ogni candidato e delle preferenze territoriali rispettivamente espresse, dando prevalenza al punteggio più alto.

Pertanto, **si chiede di dichiarare illegittimità, e/o inefficacia del C.C.N.I. dell'8.04.2016 e dell'O.M. 241/16** nella parte in cui prevedono che gli assunti nell' a.s. 2015/2016 provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012 partecipano alle procedure di mobilità prima degli assunti nell'a.s. 2015/2016 provenienti da graduatorie di merito e non utilizzano, invece, il criterio meritocratico basato sul punteggio per tutti gli assunti nell'a.s. 2015/2016. **In conseguenza di ciò, si chiede l'assegnazione della ricorrente nella sede prioritariamente prescelta Sicilia Ambito 005, sulla base del punteggio** attribuitole, unico criterio meritocratico in materia di composizione delle graduatorie.

Si precisa, a tal fine, che nella documentazione in atti, si sono indicate le situazioni più evidenti, con riferimento al primo Ambito indicato nella domanda dell'istante, ma la stessa illegittima situazione è con ogni probabilità riscontrabile sia in altri ambiti, sempre indicati dall'istante nella domanda, scorrendo l'ordine di preferenza, sia in altri Ambiti territoriali che, sebbene non siano stati indicati nella domanda, sono di gran lunga più vicini rispetto a quello attribuito alla docente, nel rispetto



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

delle tabelle di vicinanza innanzi citate.

* * *

Sul servizio d'insegnamento svolto presso le scuole paritarie

La ricorrente, come si è già detto, ha svolto parte del servizio pre-ruolo presso la scuola paritaria **“Scuola Materna P. Artesi delle Suore della Sacra Famiglia di Spoleto”**, riconosciuta Scuola Paritaria con **Decreto di Riconoscimento n° 232 del 12/04/2001**, rispettivamente dal **17.09.2007 al 31.08.2013** (v. all. 11 CERTIFICATO DI SERVIZIO).

Tale scelta trova giustificazione nella conclamata **uguaglianza giuridica tra le scuole paritarie e quelle statali**. Infatti, dopo l'approvazione della **legge 10 marzo del 2000, n. 62** avente ad oggetto le *“Norme sulla parità scolastica”*, il **D.L. 3 luglio del 2001, n. 255** (convertito successivamente nella legge 20 agosto 2001, n. 333) all'**art. 2 comma 2** ha disposto che **il servizio prestato presso le scuole paritarie è valutato alla stregua di quello prestato presso le scuole statali**. (Esso così recita: *«... I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali»*).

Ai fini della domanda di mobilità, però, alla ricorrente è stato valutato soltanto il servizio d'insegnamento prestato nelle scuole statali e non anche quello prestato nella scuola paritaria, poiché il C.C.N.I. dell'8.04.2016 prevede che quest'ultimo non sia valutabile. Infatti, nel format della domanda di mobilità online predisposto si fa riferimento soltanto al servizio pre-ruolo svolto presso le scuole statali, alla luce del divieto di cui la Premessa alle “Note Comuni” allegate al C.C.N.I. dell'08.04.2016. Pertanto, la docente Militello è stata immessa nella graduatoria relativa al trasferimento con punteggio 21 (al quale si aggiungono punti 6 per il ricongiungimento al coniuge, nella sola provincia di Caltanissetta), costituente meno di due terzo del servizio d'insegnamento complessivamente svolto corrispondente a punti 45.

A causa di tale penalizzazione la ricorrente ha perso maggiori chances di trasferimento negli ambiti prioritariamente scelti nella domanda di mobilità.

Il suddetto divieto di valutazione del punteggio pre-ruolo maturato presso le scuole paritarie è



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

previsto nella **Premessa alle “Note Comuni alle Tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio...”**, la quale così dispone: *«Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera(...)»* (v. all. 8 C.C.N.I. 08.05.2016).

Il suddetto disposto **si pone in palese contrasto (e violazione) con la normativa statale di cui alla legge n. 62/2000 e al D.L. n. 255/2001**, il quale all’art. 2 comma 2 dispone una equiparazione *tout court* del servizio prestato nelle scuole statali e paritarie.

Detta parità è desumibile da tutta normativa che disciplina le scuole paritarie che qui si richiama integralmente. In particolare, si ricordano: la **C.M. del 15 giugno 2000, n. 163**; il **D.M. n. 267 del 29 novembre 2007**; il **D.M. del 10 ottobre 2008, n. 83**; nonché le **Tabelle di valutazione di titoli dei concorsi di merito del personale docente**, le quali prevedono che si applichi **eguale punteggio e per il servizio svolto presso le scuole statali e per quello svolto presso le scuole paritarie senza distinzione di ordine e grado**.

Inoltre, si ricorda che la **legge n. 62/2000** ai fini dello svolgimento del servizio presso le scuole paritarie richiede, all’**art. 1 comma 4** che: il personale docente sia fornito di titolo di abilitazione (**lettera g**) e i contratti individuali di lavoro degli insegnanti rispettino i contratti collettivi di settore (**lettera h**). I suddetti requisiti dimostrano la **piena uniformità tra il servizio prestato presso le scuole statali e quello prestato alle dipendenze delle scuole paritarie**.

La **parità tra i due servizi d’insegnamento** (statale e paritario) è **condivisa, secondo un orientamento, ormai, consolidato, anche dalla giurisprudenza** di merito e di legittimità. La giurisprudenza amministrativa, in particolare, così si è pronunciata negli anni:

“Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi, sicché le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, vale a dire l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita” (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. III n. 494/2015).

“L’art. 33 della Costituzione stabilisce al quarto comma che la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali...” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 2517/2015 nonché T.A.R. Lombardia Sez. III, n. 859/2014)

“...Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti...” (cfr. T.A.R. Campania n. 2049/2011). “La scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi, potendo la scuola paritaria mantenere il proprio status, solo se e in quanto essa corrisponda agli ordinamenti generali dell’istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie...” (cfr. T.A.R. Campania Sez. VIII, n. 2775/2015; ex multis T.A.R. Lombardia Sez. III, n. 397/2010).

“La parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa” (cfr. Cons. Stato, n. 1102/2002). “La legge 10 marzo 2000 n. 62, statuisce che il sistema nazionale d’istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Si definiscono, in particolare, scuole paritarie.... le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati da requisiti di qualità ed efficacia previsti dalla legge...” (cfr. T.A.R. Lombardia Sez. III, n. 397/2010; ex multis T.A.R. Campania Sez. I, n. 6404/2006; ex multis Tribunale di Rimini n. 64/2014).

L’orientamento giurisprudenziale consolidato conferma, ulteriormente, che il servizio prestato presso le scuole statali e quello prestato presso le scuole paritarie deve essere trattato allo stesso modo, in caso contrario si creerebbe una situazione di discriminazione e disparità di trattamento (in violazione degli artt. 3 comma 3 e 33 comma 4 Cost.) tra situazioni e soggetti che della Costituzione sono posti sullo stesso piano. Infatti, nessun regime differenziato può essere attuato per la medesima situazione in un contesto secondo cui il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e paritarie.

Nei mesi scorsi la giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi sulla materia *de quo*, ha così affermato: ***“Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio***



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche". (cfr. Trib. Milano Sez. Lavoro, 20.07.2016, n. 6202).

Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Napoli, il quale, in accoglimento del ricorso, ha disapplicato la disposizione di cui alle "Note Comuni" allegate al C.C.N.I. dell'08.'4.2016 nella parte in cui prevede che, ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente, non sia valutabile il servizio prestato presso le scuole paritarie, **poiché il servizio prestato presso le scuole paritarie deve essere valutato nella stessa misura in cui è valutato quello statale** (cfr. Trib. Napoli, Sez. Ferie Lavoro, 06.09.2016, n. 17451).

Sulla scorta delle pronunce appena richiamate si sono espressi anche i Tribunali di Mantova (ord. del 16.11.2016, n. 5050), Lecce (ord. del 04.11.2016, n. 47197) e Lanciano (ord. del 04.11.2016, n. 2427). Quest'ultimo ribadendo l'omogeneità giuridica ed economica degli istituti scolastici pubblici e paritari, ha ritenuto illegittima la disposizione contenuta nella Premessa alle "Note Comuni" allegate al C.C.N.I. del 08.04.2016, così affermando: *"ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40 commi 1 ultimo cpv e 3 quinquies del D.lgs. n. 165/2001 la contestata disposizione deve essere disapplicata con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità per l'a.s. 2016/2017 e seguenti del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario"* (cfr. Tribunale di Lanciano, ord. del 04.11.2016, n. 2427).

Sulla base di quanto esposto, non si ritiene corretto il modo di procedere del Miur che ha ritenuto valutabile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole statali ai fini dell'immissione in ruolo e non anche ai fini del trasferimento. La disposizione legislativa di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, infatti, ha efficacia *tout court* ed anche quando l'efficacia venisse ipoteticamente limitata alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale docente statale, per una ragione che sarebbe logicamente difficile da comprendere, la stessa troverebbe ugualmente **applicazione in via analogica**, ai sensi dell'art. 12, co. 2 delle "Disposizioni sulla legge in generale" (cfr. Tribunale di Caltagirone, Sez. Lavoro, 11.07.2016, n. 535). Né tantomeno, alla base della valutazione del



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

servizio paritario ai fini dell'immissione in ruolo e della mancata valutazione dello stesso ai fini del trasferimento, può essere posto il fatto che si tratta di due discipline diverse perché, per quanto *supra* esposto, tale argomentazione sarebbe doppiamente illogica ed irrazionale.

Delle interpretazioni del tipo di quelle fatte, infatti, condurrebbero ad **una violazione dei principi di uguaglianza ed imparzialità, art. 3 e 97 Cost.** che devono sottendere all'operato della p.a. Inoltre, **non potrebbe nemmeno richiamarsi l'art. 485 del D.lgs n. 297/1994** che riconosce ai fini della carriera il servizio prestato presso le scuole statali e pareggiate ovvero parificate, perché per queste ultime devono intendersi gli istituti scolastici privati che in quell'epoca erano equiparati giuridicamente a quelli statali e che oggi, dopo la legge n. 62/2000 e i D.L. n. 255/2001 e n. 250/2005, rientrano pienamente nella categoria delle scuole paritarie istituite dalla legge n. 62/2000. Si tratta, quindi, del normale fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici nel tempo. La disposizione di cui all'art. 485 d.l. 297/1994, infatti, è intervenuta in un'epoca antecedente al riconoscimento della parità scolastica intervenuta con la legge n. 62/2000 che ha uniformato la disciplina delle scuole non statali attribuendo loro una denominazione comune, in luogo delle paritarie, parificate e legalmente riconosciute. Pertanto, deve ritenersi che la terminologia giuridica (quale "pareggiate") è da riferirsi al periodo in cui tale legge è stata emanata e cioè quando ancora le scuole non statali si dividevano in parificate e pareggiate, secondo la vecchia classificazione superata dal d.l. n. 250/05 (in attuazione della legge n. 62/2000), in luogo delle scuole paritarie riconosciute dalla legge e delle scuole non paritarie.

Si vedano a tal proposito l'art. 7 della legge n. 62/2000, il quale prevede che la normativa contenuta nel d.l. 297/1994 si applichi soltanto alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità ma fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, dopodiché con decreto del Ministro della Giustizia dovrà essere disposto il superamento del suddetto decreto legge, con la conseguenza che le scuole non statali dovranno essere ricondotte nelle due tipologie di scuole paritarie e scuole non paritarie.

Così il d.l. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito nella legge 3 febbraio 2006, n. 27 è intervenuto sulla disciplina delle scuole non statali, riconducendo in particolare le diverse tipologie di scuole non statali previste dal d.l. n. 297/1994 (agli artt. 331-336) alle due categorie individuate dalla legge n. 62/2000 e cioè: scuole paritarie e scuole non paritarie. L'art. **1-bis comma 1, d.l. n. 250/2005**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

dispone che **«le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie»**. (Oggi, le due tipologie di scuole sono regolamentate dai D.M. 267/07 e D.M. 83/08 per le scuole paritarie e dai D.M. 263/07 e D.M. 82/08 per le scuole non paritarie).

A conferma di quanto affermato sopra, si riporta **la nota n. 0069064 del 4.08.2000 della Ragioneria centrale dello Stato con**, ai sensi della quale **la legge n. 62/2000 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre ruolo svolti.... Nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili ai fini sia giuridici ed economici nella misura indicata dall’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994”**.

Infatti, ai sensi **degli artt. 360, co. 6 e 485 D.Lgs. n. 297/1994**, gli anni di servizio svolti dall'ricorrente presso le Scuole Paritarie vanno computati anche **“agli effetti della progressione di carriera”**, mediante la ricostruzione della stessa. Infine, per sola chiarezza espositiva, si ricorda che la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge *in melius*, ovvero quando la deroga comporti un *favor* per il lavoratore rispetto alla legge derogata. Nel caso di specie, è palese come la contrattazione collettiva nulla di favorevole prevede per il lavoratore rispetto alla normativa di riferimento vigente.

Fermo restando quanto detto con riferimento alla perpetrata violazione della legge n. 62/2000 e del d.l. n. 250/2001, si osserva che il mancato riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie **viola anche il principio dell'affidamento o della legittima aspettativa**, quale corollario generale della certezza del diritto che può essere individuato negli **artt. 2, 3 co. 1, 51 co. 1 e 97 Cost.**, rispettivamente dovere di solidarietà, principio di eguaglianza e ragionevolezza, principio di accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e principio di imparzialità e buon andamento della p.a.

La ricorrente, infatti, ha compiuto delle scelte riguardanti la sua carriera professionale sulla base dell'affidamento dalla stessa generato nei confronti della legge n. 62 del 2000 (nonché sul D.L. n. 255/2001) di riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria al pari di quello prestato presso le scuole statali, tant'è che sulla base di tale equiparazione ha svolto il suo servizio di insegnamento per ben otto anni presso le sopradette scuole paritarie. Vedendo, negli anni, aumentare



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

la sua posizione nelle graduatorie ad esaurimento grazie al punteggio accumulato di anno in anno nelle scuole paritarie proprio perché *l'aggiornamento delle graduatorie, con periodicità annuale, deve esser ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla l. 62/2000 a quelli prestati nelle scuole statali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 935/2007; n. 989/2007; n. 5168/2006; n. 2695/2002).*

Per tutto quanto sopra, **si chiede la Illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia della disposizione contenuta nella Premessa alle “Note Comuni”, riportate in al C.C.N.I. dell’8.04.2016**, nella parte in cui prevede che il servizio prestato presso le scuole paritarie non è valutabile ai fini del trasferimento. Conseguentemente, si chiede che, ai fini del trasferimento e della ricostruzione di carriera, vengano assegnati alla ricorrente ulteriori punti 18, calcolati, ai sensi della Tabella di valutazione titoli allegata al C.C.N.I., come di seguito:

- 3 punti per ogni anno di servizio prestato presso la Scuola Materna P. Artesi delle Suore della Sacra Famiglia di Spoleto” dal 17.09.2007 al 31.08.2013, per un totale di 5 anni di servizio e 18 di punteggio. (Si veda la *Tabella di valutazione dei titoli del personale docente ai fini del trasferimento a domanda o d’ufficio* (Allegato D), la quale al punto B) dispone «*che per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia*» vengono assegnati 3 punti; nonché la Premessa alle “Note Comuni” secondo cui: «*L’anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia fino al termine delle attività educative (...)*»).

Per un totale di punti 45 punti (21 già riconosciuti dal Miur + 18 come *supra*), ai quali, per la sola provincia di Caltanissetta, vanno aggiunti 6 punti per il ricongiungimento al coniuge.

Sulla fondatezza del ricorso, come esposto nei motivi di fatto e di diritto, non residuano dubbi. Da quanto sopra esposto, infatti, è palese la disparità di trattamento venutasi a creare, durante le procedure di mobilità per l’a.s. 2016/2017, tra i docenti assunti nell’a.s. 2015/2016 provenienti dalle G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle G.A.E. Tanto più grave si appalesa tale disparità ove si consideri che, ai fini della mobilità, la ricorrente ha un punteggio superiore, oltreché un’età ed un’anzianità di servizio maggiori, a quello posseduto da 6 docenti per l’Ambito prioritariamente



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

scelto (Ambito Sicilia 005) ed in ogni caso a 52 docenti negli Ambiti Sicilia 0017 – 0018 – 0019 – 0020, concorrenti per lo stesso ordine di scuola (Primaria) e per la stessa tipologia di posto (Comune) (v. all. 9 e 7).

Poi, se si considerano, come è di diritto, gli anni di servizio prestati presso la scuola paritaria (pari a 6 anni per un aggiunta di 18 punti al punteggio base (21 punti) + 6 punti per la provincia di Caltanissetta) la ricorrente per il solo ambito indicato come prima preferenza nella domanda di mobilità (Ambito Sicilia 0005) ha un punteggio superiore a ben 11 docenti, concorrenti per lo stesso ordine di scuola - Primaria - e per la stessa tipologia di posto - Comune - (v. all. 9 GRADUATORIA PROVINCIA CALTANISSETTA), ed a ben 108 docenti per gli Ambiti Sicilia 0017 – 0018 – 0019 – 0020 (v. all. 7 GRADUATORIA PROVINCIA PALERMO).

Tutto ciò premesso e considerato, la Sig.ra Militello Gaetana, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa,

ricorre

a codesto On.le Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fissata l'udienza di discussione, in accoglimento del presente ricorso *ex art. 414 c.p.c. ss.* e dei motivi dedotti in narrativa, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, Voglia emettere i provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare integralmente gli interessi della ricorrente. Indi accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

1. preliminarmente, senza recesso delle precedenti domande, **accertare e dichiarare**, previa disapplicazione della Premessa alle “Note Comuni” del C.C.N.I. dell'8.04.16 nella parte in cui dispone che “*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*”, **il diritto della ricorrente alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d'insegnamento pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie** (dall'anno 2007 all'anno 2013) nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, conseguentemente, **condannare l'Amministrazione scolastica al relativo inserimento di ulteriori punti 18 nella graduatoria di mobilità** (per un totale di **punti 39 + 6** per la Provincia di Caltanissetta), nonché all'attribuzione



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

alla ricorrente della sede spettante in base al corretto punteggio di mobilità; **accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere computati “agli effetti della progressione di carriera”**, ai sensi degli artt. 360, co. 6 e 485 del D.Lgs. n. 297/1994, i suddetti anni di servizio svolti presso le scuole paritarie.

2. nel merito, previa emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza di rito, **accertare, ritenere e dichiarare la illegittimità, e/o inefficacia del trasferimento della ricorrente presso la Regione Emilia Romagna – Ambito Territoriale 0016** per tutti i motivi espressi in narrativa **ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente alla sede definitiva presso la Provincia di Caltanissetta – Ambito Territoriale 005, in subordine presso la Provincia di Palermo ambiti 0017** o in altro Ambito della Regione Sicilia indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

3. in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito; **7.** Con riserva di proporre l'azione di risarcimento del danno patrimoniale e non, in relazione ai fatti lamentati ed al periodo di illegittimo trasferimento presso l'Ambito Emilia Romagna 0016 indicato dal Miur, nella sede di merito.

4. Condannare il MIUR e/o, comunque gli uffici periferici dello stesso, al pagamento di spese, compensi del presente di giudizio.

5. In via istruttoria, solo ove ritenuto necessario da codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, e salvo quanto già prodotto dalle ricorrenti ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio degli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione negli Ambiti Territoriali di riferimento, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenza; nonché, in caso di contestazione, ex artt. 210 e ss. c.p.c, si chiede l'esibizione in giudizio dell'intero fascicolo della ricorrente e di ogni altra eventuale documentazione utile all'accertamento del diritto vantato.

Si chiede, inoltre, che venga acquisito al presente giudizio in riassunzione innanzi al Tribunale di Ravenna il fascicolo di primo grado che era stato trasmesso alla Corte di Appello di Bologna.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Ai fini dell'art. 14 T.U. Spese Giustizia – D.P.R. 115/02 – si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che il contributo unificato è di € 259,00 ossia pari al 50% del C.U. previsto per le cause di valore indeterminabile nel procedimento civile ordinario innanzi al Tribunale.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1. IMMISSIONE RUOLO – ACCETTAZIONE CONTRATTO**
- 2. DOMANDA MOBILITA' NAZIONALE**
- 3. ESITO VALUTAZIONE DOMANDA MOBILITA'**
- 4. BOLLETTINO TRASFERIMENTI RAVENNA**
- 5. CONFERIMENTO E ACCETTAZIONE INCARICO**
- 6. NOTIFICA ASSEGNAZIONE INCARICO**
- 7. BOLLETTINO TRASFERIMENTI PALERMO**
- 8. C.C.N.I. 08.04.2016**
- 9. BOLLETTINO TRASFERIMENTI CALTANISSETTA**
- 10. O.M. 241/16**
- 11. CERTIFICATO DI SERVIZIO**
- 12. CERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA**
- 13. N. 4 QUIETANZE DI PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE IMMOBILE-
CERVIA.**

Gela, 24.04.2019

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti



**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei
 litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Il sottoscritto Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti che rappresenta e difende la ricorrente Militello Gaetana, giusta procura in calce al presente atto,

Premesso che

- **il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al trasferimento presso l'Ambito Sicilia 0005** ovvero un altro degli Ambiti Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità – Primaria – presentata per l'a.s. 2016/2017 ovvero al corretto svolgimento della procedura;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, **la Corte d'Appello di Bologna ha statuito che il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a tutti i docenti che - in virtù del trasferimento della ricorrente - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente
- che ciò implica un conseguente potenziale interesse contrario a quello della ricorrente di tutti i docenti che hanno preso parte alle procedure di mobilità relative all' a.s. 2016/2017 per la classe di concorso Scuola Primaria, compresi i docenti che hanno partecipato alle predette operazioni di mobilità con la c.d. fase B3 ed hanno ottenuto il trasferimento "assegnazione provinciale" nella Provincia di Caltanissetta (Ambito 0005) ovvero in un Ambito della Regione Sicilia indicato quale sede preferita dalla ricorrente nella domanda di mobilità; nonché dei docenti che hanno partecipato alle operazioni di mobilità indette per l'a.s. 2016/2017 ed hanno ottenuto il trasferimento in un Ambito della Sicilia, indicato come preferito dalla ricorrente nella domanda di mobilità, a seguito di Conciliazione;
- i soggetti potenzialmente controinteressati non sono tutti allo stato totalmente individuabili; **dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, la notifica del ricorso *ut supra* deve essere perfezionata nei confronti di tutti i**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

controinteressati coinvolti nella procedura, inclusi tutti i docenti partecipanti alla mobilità provenienti da graduatoria di merito del concorso 2012, così come indicato in narrativa;

Rilevato che

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile, stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno;
- la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, è stata più volte messa in dubbio e significativa al riguardo è la sentenza n. 106/1990 del Consiglio di Stato laddove si afferma che *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legale della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...)”*;
- la pubblicazione in G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la parte ricorrente;
- al contrario, i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte sono certamente idonei allo scopo poiché sono costantemente consultati da tutti docenti, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale ed anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti;
- già l'art. 12 della legge n. 205 del 2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica e telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami previsti dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata al procedimento;
- che anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe alla presente, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

* * *

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Rivolge istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso e dei provvedimenti che verranno assunti dal Giudice adito:

- quanto alle amministrazioni convenute mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R. (<https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>) sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (<http://istruzioneer.gov.it/>) e sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per Sicilia (<https://www.usr.sicilia.it/>) dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- b) nome del ricorrente ed indicazione dell'amministrazione intimata;



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
 pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

c) sunto dei motivi di ricorso;

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come: **“- tutti i docenti idonei non vincitori del concorso di cui al d.m. 82/2012 immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni nell’a.s. 2015/2016, partecipanti alla procedura di mobilità provinciale e interprovinciale a.s. 2016/2017 – ordine di scuola Primaia – che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell’art. 6, comma 1 CCNI Mobilità scuola dell’08.04.2016; - tutti i docenti inseriti nell’elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 - Scuola primaria – Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta, Ragusa, Catania, Agrigento, Messina, Palermo, Trapani; - tutti i docenti immessi in ruolo nell’ a.s. 2015/2016 provenienti da G.A.E. e da G.M. del concorso del 2012, nonché tutti i docenti immessi in ruolo entro il 2014/2015, partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/2017 – Scuola Primaria – e collocati nelle fasi B (sotto fase b1, b2 e b3), C e D; - tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità a.s. 2016/2017 che abbiano ottenuto il trasferimento in uno degli ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda di mobilità a seguito di conciliazione”;**

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza.

Gela, 24.04.2019

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti



Si producono e si allegano anche mediante più invii telematici, stante le elevate dimensioni dei file che non consentono un invio simultaneo, i seguenti documenti:

all. 1 – Ordinanza cautelare del 03.02.2017

all. 2 – Decreto prot. n. 1212 del 01.03.2017

all. 3 – Sentenza di primo grado n. 220/2017



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@ pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

all. 4 – Comunicazione Trasferimento Ambito Sicilia 0005

all. 5 – Estratto Sidi

all. 6 – Autocert. Servizi

all. 7 – Nomine Commissioni 2017

all. 8 – Bonus Valorizzazione

all. 9 – Nomine Commissioni 2018

all. 10 – Sentenza di appello n. 42/2019

all. A – Fascicolo di parte di primo grado

all. B – Comparsa di costituzione in appello con allegati

Gela, 24.04.2019

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec: rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

PROCURA ALLE LITI

Informato/a ai sensi dell'art. 4 comma 3°, del d.lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come da atto allegato, **nomino mio procuratore per rappresentarmi e difendermi, nel presente giudizio**, in tutte le iniziative giudiziarie per la tutela del diritto azionato con il presente atto, in ogni fase e grado del giudizio anche di impugnazione e di opposizione, compresa la eventuale fase esecutiva o cautelare e d'urgenza e nella successiva fase di merito, l'Avv. **Rosario Maria Antonio Prudenti - con espressa revoca di ogni altro precedente procuratore** - presso il cui studio eleggo domicilio, conferendo ogni facoltà di legge, compresa quella di chiamare terzi, transigere, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce, farsi sostituire da altri procuratori o nominarne altri (anche solo domiciliatari) con i medesimi poteri fino alla fase esecutiva compresa.

Si dichiara di avere ricevuto completa informativa, ai sensi dell'art. 13 del **D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196**, unitamente a copia dell'art. 7 del decreto medesimo e si esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Elegge domicilio nel suo studio, sito in Gela (CL), nella via Passaniti, n. 83. Dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec: rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiara, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico. Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Gela, 16.04.2019

MILITELLO Gaetana



Vera ed autentica la firma

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

